

Anno V, n. 3 – 2013

---

# Storia e Politica

*Rivista quadrimestrale*



*Università degli Studi di Palermo*  
*Dipartimento di Studi Europei (D.E.M.S.)*

## Anno V n. 3 Settembre-Dicembre 2013

### Ricerche/Articles

Maria Sofia Corciulo  
*Dal Senato Subalpino  
a quello Unitario (1848-1861)* 353

Fiorenza Taricone  
*Louis Blanc e Daniel Stern (Mme d'Agoult):  
la scrittura politica della rivoluzione del '48* 368

Federica Falchi  
*Il valore politico di una fraterna amicizia:  
Giuseppe Mazzini e James Stansfeld* 415

### Interventi/Remarks

Manlio Corselli  
*Qualità dell'etica pubblica,  
qualità politica e costituzioni italiane* 444

### Recensioni/Reviews

A. Galimberti - G. Zecchini (a cura di), *Storici antichi e storici moderni nella Methodus di Jean Bodin* (D. Suin); A. Arienzo - A. Petrina (edited by), *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England: literary and political influences from the Reformation to the Restoration*, (L. Alagna); G. Pino - A. Schiavello - V. Villa, (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo* (R. Fucà); De Bernardo Ares José Manuel (coordinador), *El Cardenal Portocarrero y su tiempo (1635-1709). Biografías estelares y procesos influyentes* (R. Marsala); S. Cingari, *Un'ideologia per il ceto dirigente dell'Italia Unita. Pensiero e politica al liceo Dante di Firenze (1853-1945)* (A. Bisignani); F.M. Di Sciullo, *Dopo la storia. La democrazia tra ostilità e ragione pubblica 1989-2001* (C. Giurintano). 475

**Dalla quarta di copertina/ Back cover** 496

# *Interventi/Remarks*

MANLIO CORSELLI

## QUALITÀ DELL'ETICA PUBBLICA, QUALITÀ POLITICA E COSTITUZIONI ITALIANE

Nella storia dell'etica pubblica italiana non è nuova la questione del profilo della qualità della politica legata alla moralità del soggetto della rappresentanza in politica, alla dignità della sua rappresentatività oggettiva nelle istituzioni pubbliche e alla corretta gestione della 'cosa pubblica' nella scrupolosa osservanza della legalità e del rispetto delle norme di diritto. Il tema è ricorrente, anche se la cronaca sembra far credere che sia argomento esclusivamente riservato all'attuale declino del senso della responsabilità che pare si riscontri in alcuni protagonisti dell'odierno agone politico.

Se volgiamo il nostro sguardo alle Carte costituzionali sorte in Italia negli ultimi due secoli ci accorgiamo che il problema che abbiamo individuato ha rappresentato un obiettivo primario da affrontare per coloro che progettavano una nuova intellaiatura istituzionale e della rappresentanza della sovranità popolare dapprima per gli stati pre-unitari, e poi per quello repubblicano unitario a partire dal secondo dopoguerra del secolo scorso.

Nelle elaborazioni delle Carte costituzionali che si sono succedute nella penisola fu riservata non poca attenzione non solo all'esigenza di *de iure condendo*, cioè all'esigenza di buone ed efficienti istituzioni garanti della rappresentanza politica e del prodotto legislativo realizzato, a sua volta, in buone leggi, ma anche a quella configurazione dei buoni costumi dei legislatori per l'esercizio, e nell'esercizio, del loro compito di legiferazione perché ne avrebbe fatto aggio la credibilità delle istituzioni, il consenso sociale concretizzato nella leale obbedienza alle leggi, l'autorevolezza dell'ordinamento civile e, non per ultimo, l'efficienza di uno stato che si voleva adeguato ai tempi moderni

del costituzionalismo politico. Sotto questo punto di vista anche la modernità politica non si allontana dalla raccomandazione di Nicolò Machiavelli che l'osservazione delle leggi ha bisogno di buoni costumi così come i buoni costumi necessitano di buone leggi per non essere indeboliti, ragion per cui, come corollario, anche coloro che fanno le leggi devono mostrare un'indole di buona costumanza. L'ubbidienza del consenso popolare è pertanto direttamente proporzionale al profilo etico proposto da una Carta costituzionale, nonché alla credibilità del costume etico-politico dei governanti che la attualizzano nella loro attività di lavoro politico.

Come è stato sostenuto, la codificazione delle prime norme di etica pubblica «ha solida base in una Carta nata ed approvata in Sicilia duecento anni fa»<sup>1</sup>. La Costituzione siciliana del 1812 non rappresenta, invero, soltanto un pur assai importante snodo di passaggio tra il vecchio e il nuovo costituzionalismo o, per meglio dire, l'avviamento per un nuovo costituzionalismo assai tarato sullo schema del governo parlamentare in voga nella Gran Bretagna dell'epoca ma vale, come è stato altrettanto evidenziato, per la cura apposta nel delineare i «rapporti tra governanti e governati con specifiche disposizioni dedicate ai diritti, ai doveri e alle libertà dei cittadini»<sup>2</sup>.

La sfera dell'etica pubblica, nella trama di questa Costituzione, si collocava tra i doveri dei governanti e i diritti dei cittadini di pretendere il buon governo, mentre alcuni specifici articoli miravano infatti a introdurre parametri di moralizzazione per quanto concerneva il rigore dei comportamenti e delle responsabilità nelle pubbliche istituzioni. Così come è stato detto che «l'aspetto più importante della Costituzione del 1812 [...] è la rottura di un cliché, di una mentalità, di una tradizione»<sup>3</sup>, altrettanto assolutamente rigide lo sono le disposizioni normative ivi contenute, di certo non esigue, volte a rafforzare la qualità etica della politica.

---

<sup>1</sup> Curreri 2013: 156.

<sup>2</sup> Sciortino 2012: 11.

<sup>3</sup> Di Bella 2013: 214.

Potrebbe dunque essere profittevole esaminarne più da vicino alcune che, per la loro incisività, non sfigurerebbero negli odierni ordinamenti fondamentali.

Esse sono per lo più distribuite tra alcuni Capi che riguardano sia la rappresentanza politica sia le libertà, i diritti e i doveri del cittadino e che, come si è pronunciata una illustre costituzionalista, «sembrano precorrere i tempi per la loro attualità: penso alla ineleggibilità per chi si fosse macchiato di reati penali, alla decadenza dalla carica di deputato per chi avesse tentato di influenzare l'elettorato con prebende di vario genere»<sup>4</sup>. In effetti le disposizioni sopra richiamate erano tarate su un non negoziabile rigore etico.

A proposito dell'impedimento alla rappresentanza nelle istituzioni si poteva leggere che «non potranno rappresentare alcun distretto, città, terra o università degli studi [...] quelli che saranno criminalmente accusati fino a che l'accusa non sia stata cancellata»<sup>5</sup>, così come era scoltito che essa era inibita, per ovvie ragioni di conflitto di interesse e di indipendenza della funzione giurisdizionale, ai «presidenti e giudici di tutti i tribunali e qualunque altro magistrato, meno i magistrati municipali»<sup>6</sup>. E' interessante notare che, su questo punto, la deroga non stava introducendo nessuna contraddizione se questa Carta riservava una rappresentanza legislativa ai magistrati municipali dal momento che si intendeva valorizzarne, ad un livello di funzione superiore, la loro attività già sperimentata a livello di amministrazione locale.

D'altra parte non minore sollecitudine era rivolta alla tutela della onorabilità di quel Parlamento se la Costituzione siciliana del 1812 era perentoria nell'enunciare che «ogni membro di ciascuna Camera che sarà accusato dovrà immediatamente uscir-

---

<sup>4</sup> Sciortino 2012: 12-13.

<sup>5</sup> *Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale straordinario Parlamento del 1812, Titolo I, Capo VI, §3: 40.*

<sup>6</sup> *Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale straordinario Parlamento del 1812, Titolo I, Capo VI, § 4.*

ne, e non potrà rientrarvi se non chiamato alla barra, o cancellata la sua accusa»<sup>7</sup>.

Tale prescrizione era ulteriormente rafforzata dal paragrafo che vietava l'ingresso a coloro che erano debitori verso lo stato quale misura di tutela della dignità dell'istituzione parlamentare e come esempio di integrità dei parlamentari: «non saranno alla Camera dei Comuni per rappresentanti i debitori dello Stato, né i Pari potranno sedere nella loro Camera trovandosi in eguale circostanza; concedendosi però ai medesimi la rappresentanza per i debiti finora contratti collo stesso purché si saldassero in quattro anni; e che tutte quelle somme che forse fossero dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito se non allorquando, spirata la dilazione, non fossero corrisposte: beninteso però che il potere esecutivo non sarà mai impedito di agire per la riscossione dei debiti a favore dell'erario nazionale»<sup>8</sup>.

Il Legislatore costituzionale si era inoltre preoccupato di alzare la soglia etica della qualità della politica sul fronte della drastica limitazione di quegli aspetti che oggi sono collegati ai costi della rappresentanza e ai cumuli degli impieghi dei parlamentari. Ci piace qui riportare quella norma che obbliga che «qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una città o terra parlamentaria, dovrà recarsi in Palermo a proprie spese: qualora le università volessero dai sopravanzanti contribuire alle dette spese saranno in tal caso in libertà di farlo; ben vero la sovvenzione non potrà eccedere un'oncia al giorno e ciò dovrà farsi col consenso del consiglio civico»<sup>9</sup>. Questo paragrafo intendeva esplicitare con estrema chiarezza la gratuità dell'ufficio o, per lo meno, cercava di venire incontro all'esigenza di non usufruire in maniera disdicevole della elargizione di un contributo di denaro pubblico che, comunque, andava sottoposta all'approvazione di un organo consiliare.

---

<sup>7</sup> *Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale straordinario Parlamento del 1812, Titolo I, Capo XXIV, § 1: 52.*

<sup>8</sup> *Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale straordinario Parlamento del 1812, Titolo I, Capo VII, § 1: 41.*

<sup>9</sup> *Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale straordinario Parlamento del 1812, Titolo I, Capo VI, § 10.*

Per quanto riguardava il problema dell'accumulazione degli incarichi retribuiti, fenomeno anche allora di diffusa estensione, si interveniva perentoriamente affermando che «un cittadino siciliano di qualunque classe non potrà esercitare più di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la molteplicità delle cariche nello stesso soggetto»<sup>10</sup>. Si cercava così di porre un freno nella materia dell'esercizio delle pubbliche cariche sia sul versante dello sfruttamento lucrativo a fini personali della loro numerosità sia su quello della convergenza del loro effetto di interesse sul medesimo unico soggetto che le deteneva. In buona sostanza si imponeva una limitazione di etica pubblica al possibile mercato degli uffici.

Tra i pregi di questa Costituzione, che agli albori del secolo XIX introduceva in Sicilia insieme col costituzionalismo di stampo inglese anche le istanze etiche di una politica che voleva mirare ad obiettivi di alto profilo di qualità, va evidenziata l'obbligatorietà della conoscenza del suo testo attraverso una diffusione per quel tempo capillare poiché era affidata ai parroci, alle magistrature municipali, alle università e alle scuole, non solo pubbliche ma anche private, l'opera di istruzione e di formazione di una coscienza civica popolare. «Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del regno, e tutte le leggi che la compongono; e perciò sarà obbligo de' parroci e de' magistrati municipali d'istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come ugualmente sarà dovere delle università, e delle scuole pubbliche e private, di leggere due volte l'anno la Costituzione»<sup>11</sup>.

Insomma tutta la rete che era deputata per tradizione o per ufficio alla istruzione dei ceti popolari e di quelli più colti era coinvolta in un progetto di educazione civica costituzionale, o se

---

<sup>10</sup> *Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale straordinario Parlamento del 1812, sez. 'Libertà, Diritti e Doveri del Cittadino', Capo III: .65.*

<sup>11</sup> *Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale straordinario Parlamento del 1812, sez. 'Libertà, Diritti e Doveri del Cittadino', Capo IX: 67-68.*

si preferisce dire di catechismo civile del cittadino, nella fiducia con ciò di rafforzare il patriottismo costituzionale dei Siciliani intorno alla loro Carta fondamentale. La conoscenza della Costituzione era proclamata pertanto come un diritto del cittadino siciliano ed era affermata come un dovere di cui erano investiti alcuni attori delle istituzioni civili e religiose circa il suo insegnamento obbligatoriamente cadenzato in due sessioni nell'arco di un anno. I governati ne erano i destinatari e la sua conoscenza ne agevolava l'attuazione.

Una buona conoscenza della Costituzione avrebbe irrobustito la vita politica di tutta la Sicilia. Sotto questo punto di vista non deve meravigliare l'inclusione dei parroci quali protagonisti di siffatta pedagogia costituzionale dal momento che essi, oltre ad apparire come figure sociali eminentemente educatrici, erano anche previsti come compilatori delle liste degli eligendi e controllori dei loro requisiti d'elezione.<sup>12</sup> Il patriottismo costituzionale promosso dalla Costituzione siciliana del 1812 rappresentava, quindi, un coefficiente di qualità politica tale da avvalorarla nel giudizio generale che le si può dare.

C'è pure una linea di continuità tra la prima Costituzione siciliana e la seconda, quella del 1848, che va intravista, sulla scia del discorso fin qui condotto, nella riproposizione di buone regole per un cristallino funzionamento della politica<sup>13</sup>. Ancora una volta si intendeva proteggere la moralità della rappresentanza politica prevedendo disposizioni di ineleggibilità: non potevano far parte del Parlamento del 1848 tutti coloro che avevano subito condanne per una gamma di delitti che andava dal

---

<sup>12</sup> Cfr. «*istruzioni riguardanti l'articolo nono del potere legislativo per le forme della elezione de' rappresentanti alla Camera dei Comuni*», in *Costituzione del Regno di Sicilia*: 54.

<sup>13</sup> Ci piace riportare un indizio, per così dire critico-storico, della eredità ideale della Costituzione del 1812 negli uomini della rivoluzione quarantottesca che Giuseppe De Stefani ha riscontrato a proposito della grande considerazione che Amari ed Ugdulena nutrono verso Palmeri e Balsamo, allora ispiratori di quel testo costituzionale. «Com'è noto entrambe le opere di questi due termitani, Palmeri e Balsamo, costituiscono i testi fondamentali della rivendicazione ideologico-politica dell'indipendenza siciliana antecedente l'Unità italiana e che nei loro primi curatori, Amari ed Ugdulena, ebbero due geniali interpreti della grande eredità culturale siciliana» (De Stefani, 1989: 227).



furto alle frodi, dalla calunnia alla falsa testimonianza, sino a due anni dopo che si era scontata la pena<sup>14</sup>.

In breve, non si può trascurare né sottovalutare che il costituzionalismo siciliano, anche nelle sue diverse fasi, fu sempre particolarmente sensibile al tema etico della incompatibilità del parlamentare fra la condizione di rappresentante della sovranità popolare e l'essere stato, questi, autore di reati: si sanciva, infatti, che il condannato non poteva far parte del Parlamento aggiungendo anche una posteriore interdizione dopo lo scompimento della pena. Ciò non è privo di importanza in quanto dà forza all'etica risorgimentale imperniata sul conclamato imperativo della incorruttibilità dei servitori dello stato e della patria.

L'esempio fornito dalle prescrizioni costituzionali siciliane del secolo XIX, che hanno messo in risalto la questione morale della politica seppure incardinata nella cornice della libertà del popolo siciliano ed in quella dell'indipendenza statale, ha trovato larga eco nei presupposti ideali dell'autonomismo regionalista ed una ospitalità, seppure alquanto in termini alquanto concisi, in alcune parti dello Statuto del 1946. Ed è proprio Don Luigi Sturzo colui che riallaccia filogeneticamente la realizzazione novecentesca dell'autogoverno regionalista siciliano, posto in essere nell'immediato dopo guerra per mezzo di uno Statuto avente valore costituzionale ben prima che vedesse la luce la nuova Costituzione dello stato italiano. «Palermo ha gran ricordo dei suoi Parlamenti. Come non ricordare il 1812 e il 1848? Se la Sicilia che fa parte della nazione italiana guarda al Parlamento nazionale a presidio di libertà, la Sicilia autonomista guarda anche all'Assemblea regionale (il suo Parlamento) come presidio dei diritti propri inalienabili»<sup>15</sup>. Il Sacerdote di Caltagirone coglieva non solo la linea ideale che univa le tre co-

---

<sup>14</sup> Cfr. *Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale Parlamento del 10 luglio del 1848* là dove sono emanate chiare norme di impedimento a far parte del corpo elettorale sia per i condannati per delitti durante la pena, «sia per i condannati per delitti di furto, frodi, falsità, calunnia o falsa testimonianza sino a due anni dopo l'espiazione della pena» (art. 6, capo I, titolo II).

<sup>15</sup> Sturzo 1974: 86.

stituzioni siciliane ma anche la qualità della politica che esse intendevano regolare focalizzandola nella centralità di un parlamento forte, consapevole del proprio ruolo istituzionale e di garanzia degli interessi degli italiani di Sicilia.

La regione nella nazione, come egli aveva significativamente intitolato un proprio lavoro di quel tempo, avrebbe modificato la qualità della politica italiana introducendole in essa la vitalità dell'autogoverno dei territori, una più intensa partecipazione democratica del popolo alle decisioni di interesse locale, una rimarchevole riduzione del centralismo onnipervasivo delle strutture dello stato. Non si trattava, perciò, di rinnegare il valore dello stato unitario ma di respingere le storture di una asfissiante centralizzazione di competenze e di funzioni che davvero spegnevano ogni istinto di educazione politica all'autogoverno.

Sturzo, dunque, non esultava soltanto per il popolo siciliano ma per tutto il popolo italiano perché comprendeva che la nascita dello statuto siciliano avrebbe inaugurato una svolta di qualità per l'assetto dello stato italiano. Questa consapevolezza non era smentita dallo stesso Statuto il quale, all'articolo cinque, prevedeva e prescriveva ai deputati dell'Assemblea regionale di prestare un giuramento di adempiere alle loro funzioni «col solo scopo inseparabile del bene dell'Italia e della regione»<sup>16</sup>, di un bene che poteva dirsi davvero un 'bene comune', un bene cioè che era comune all'Italia e alla Sicilia e che, pertanto, le accomunava nello sviluppo della vita comune. Non è superfluo qui precisare che tale sviluppo di autentica vita comunitaria lo si sarebbe pienamente conseguito solo nell'alveo della qualità democratica della politica.

Al di là della questione se la concessione dello Statuto Siciliano stesse per prefigurare uno stato semi federale oppure regionalista, se quello Statuto avesse un carattere pattizio oppure no, resta il fatto che si innovava nel modo di concepire la politica italiana coniugando la rappresentanza regionale con la rappresentanza nazionale senza ipotizzarvi rispettive finalità con-

---

<sup>16</sup> Riportiamo per intero la formulazione dell'articolo. «I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione» (*Statuto della Regione Siciliana*, art. 5).

flittuali o divergenze di scopi. Il giuramento continua a valere come giuramento di obbedienza e di fedeltà all'unità morale e politica dello stato italiano.

Sturzo non aveva dubbi sull'impronta costituzionale dello Statuto Siciliano che a suo avviso era ribadita dai sette articoli che concernevano l'istituzione, le competenze e la composizione dell'Alta Corte. Sotto questo punto di vista, proprio la nascita di una Corte Costituzionale anteriore alla Corte Costituzionale italiana dava una positiva risposta all'istanza etico-giuridica di possedere un organo di composizione giurisdizionale su controversie che rischiavano di opporre l'autorità legislativa statale a quella della competenza legislativa esclusiva dell'istituto parlamentare autonomistico siciliano, con la conseguenza di infirmare la novità del valore democratico dell'esperienza regionalistica che si stava inaugurando nella penisola.

Se Don Luigi Sturzo esprimeva la propria soddisfazione per il risultato finalmente raggiunto con l'inizio del processo di riqualificazione regionalistica dello stato italiano, già fortemente richiesto nel programma di fondazione del partito Popolare e nei suoi Congressi nazionali, restava piuttosto deluso sulla assenza di norme statutarie sanzionatrici dei comportamenti pubblici dei deputati di quel consesso parlamentare nell'esercizio delle loro funzioni. Sul versante dell'etica pubblica lo Statuto Siciliano del 1946 presentava una certa deficienza rispetto alle costituzioni isolate ottocentesche.

Una certa discrasia, invece, si può notare nella Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 la quale per il suo spirito democratico rappresenta una svolta della qualità della politica, manifesta una forte caratura etica nel permeare la maggior parte degli articoli dei 'Principi fondamentali', eppure non elenca che un solo articolo espressamente dedicato al buon costume pubblico dei detentori di funzioni pubbliche.

Sono infatti di grande valore morale alcuni articoli costituzionali prettamente affermativi di alti e nobili principi come quelli del lavoro (inteso umanisticamente quale elemento di fondazione politica della rinascita dello stato), della pari dignità sociale di tutti i cittadini (concepita come onorevole eguaglianza di cittadinanza), dei diritti inalienabili ed inviolabili dell'uomo e della persona umana, del ripudio della guerra (come elettivo strumento praticato per la risoluzione delle controversie internazionali), della tutela delle minoranze, e del fascio d'insieme dei 'Rapporti etico-sociali'(comprendenti riconoscimenti, agevolazioni, provvidenze a favore della famiglia, della salute dei cittadini, dell'arte, della scienza e dell'istruzione). A fronte di così tanto non secondario profilo delle norme costituzionali contemplate nella prima parte della Costituzione, appare piuttosto concisa quella unica prescrizione inclusa nei 'Rapporti politici' secondo la quale «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge»<sup>17</sup>.

Va detto, comunque, che nella prima quarantennale fase della vita politica repubblicana italiana si registra un forte attaccamento allo spirito democratico nato dalla Resistenza e dalla Guerra di Liberazione, la cui eredità ha modo di qualificare gli spazi di ampliamento dell'agibilità politica, della rappresentanza locale, sociale e sindacale. La qualità della politica si abbevera di democrazia e la democrazia penetra nella società politica e nella società civile: processo, questo, certamente non facile perché, come riconosceva Sturzo, «fra il punto di partenza e il fine vi è uno spazio da attraversare» nel quale gli esperimenti delle forme politiche e di quelle sociali che saranno dati agli uomini da attuare «saranno sempre un miscuglio di buono e di cattivo, di verità e di errori, di successi e di fallimento»<sup>18</sup>. Con questo suo pensiero il fondatore del Partito Popolare intendeva mettere in guardia nel non cadere in una credenza fideistica sulla progressività della qualità della politica e dei suoi inevitabili risultati etici.

---

<sup>17</sup> Costituzione della Repubblica Italiana, Parte I, dei *Diritti e Doveri dei cittadini*, Titolo IV, art. 54.

<sup>18</sup> Sturzo, 1972: 326.

In effetti nella cosiddetta 'Prima Repubblica' le cadute si alternarono agli slanci di successo. Non staremo qui ad elencare i momenti salienti che rappresentarono, a nostro parere, una sostanziale modificazione della qualità della politica innanzi tutto nella consapevolezza che la democrazia non era un dono o una acquisizione definitiva, ed inoltre nella fatica di costruire alleanze di governo che fossero corrispondenti a sempre maggiori aperture sociali. Ciò che invece si affievolì, per una concatenazione di cause a volte apparentemente distanti fra loro, fu il substrato morale dell'agire politico il cui indebolimento forse va ricercato nella subordinazione della tensione ideale alla tattica del mantenimento del potere politico. Non si vuole qui adottare un giudizio moralistico, ma la lotta per il potere o per il suo mantenimento a qualunque costo, con qualunque mezzo e perfino con qualunque risorsa (lecita o non lecita, o ai confini della liceità) fu deleteria per la dirigenza politica di quel tempo.

Vi fu nell'ultimo decennio del secolo XX un vero e proprio cortocircuito fra il coefficiente della qualità dell'etica pubblica e il parametro della qualità politica, là dove il debole indicatore della qualità della prima evidenziò i segni di crisi della tenuta della seconda così come la si era fino ad allora percepita. A fronte di una politica dalla vocazione e qualità riformatrice, come quella imperniata nella alleanza tra forze di centro e socialiste ben presto però slittata in una deriva consociativa impantata in una eterna transizione, «si addivenne negli anni Ottanta ad una serie di innovazioni infrasistemiche svolte a smontare le regole consociative, ma non si riuscì a evitare che il plusvalore posizionale impedisse al centro del sistema politico di diventare corruttore»<sup>19</sup>. Fu infatti quel plusvalore a determinare il crollo quasi intero della classe politica che aveva animato la vita politica della Prima Repubblica e, con esso, a seppellire la dirigenza del pentapartito di governo sotto la frana dei valori di etica

---

<sup>19</sup> Lancaster 2004: 14.

pubblica dai quali questa dirigenza, come si è appurato giudiziariamente, aveva deviato.

In questo quadro, i giuristi preferirono focalizzare la questione della qualità politica più per quanto concerneva l'aspetto delle riforme istituzionali, meno per quanto riguardava la discussione pubblica sui temi emergenti portati avanti dall'esigenza etica di un controllo democratico proveniente dal basso, nelle forme costituzionali previste, sia sul fronte interno sia sul fronte della costruzione dell'unione europea<sup>20</sup>. In realtà fu proprio la messa in pratica dell'istituto referendario la via che riavvicinò l'innovazione della qualità politica all'etica pubblica dell'intervento popolare, caso che trovò nel movimento referendario promosso da Mario Segni sull'abrogazione delle pluri preferenze la sua prima esplicitazione. Il successo del meccanismo referendario rappresentò anche un potente stimolo per la qualità democratica della politica relativa all'ambito degli enti locali spingendo il Legislatore ad approvare l'elezione diretta dei Sindaci.

Sempre in quegli anni l'accelerazione del processo evolutivo comunitario ha proiettato la propria dinamica nel panorama politico italiano mettendo in gioco il tema della qualità politica e dell'etica pubblica in un contesto, invero molto problematico, di partecipazione democratica sovranazionale. Come fu detto in maniera pertinente da Böckenförde «se l'Europa è una comunanza di valori di civiltà, secondo la recente formula di Václav Havel, nella quale entrano la libertà individuale, la democrazia, lo Stato di diritto e la società civile, ne consegue allora che la 'casa europea' può e deve essere costruita non già prescindendo da essi o distorcendoli, bensì soltanto sulla loro base, e che in una comunione politica europea ci si batta altresì e si assuma la responsabilità per questi 'valori'»<sup>21</sup>.

Purtroppo la corruzione morale nella quale fu trascinata la qualità della politica italiana di quel tempo non consentì alla pubblica opinione del paese di approfondire nei termini

---

<sup>20</sup> «Alle soglie degli anni Ottanta, lo stesso Giuliano Amato sostenne che i giuspubblicisti si stavano interessando troppo della istituzionalizzazione dell'ente regione [...] e poco dei grandi temi del diritto costituzionale (libertà e forma di governo)» (ivi:14-15 passim).

<sup>21</sup> Böckenförde 2007: 201.

dell'etica della responsabilità la condivisione al valore di una possibile cittadinanza europea nel quadro di una vera riflessione comunitaria sulla finalità dell'unione politica europea<sup>22</sup>: per dirla più chiaramente l'indignazione nei confronti della corruzione morale del sistema partitico-tangentizio relegò in un angolo, nella nostra opinione pubblica di fine secolo, questioni pubbliche che gli intellettuali europei più avveduti stimavano essenziali per la comunanza di valori politici europei<sup>23</sup>.

Vi fu poca informazione sufficiente per far conoscere alle grandi masse popolari gli scogli di difficoltà che tenevano ai margini delle decisioni politiche gli abitanti del continente<sup>24</sup>. Ma non solo: si trascurò di rafforzare l'etica della responsabilità a *valenza comunitaria europea*. «Se non si vuole – come ha messo in chiaro Böckenförde – che la democrazia vada perduta, questa deve procedere solo di 'pari passo' con la disponibilità dei popoli a cercare la responsabilità per il bene comune non solo presso il loro stato nazionale e il suo governo e ad esigerla solo qui, bensì anche e soprattutto in Europa»<sup>25</sup>. Forse la rigenerazione della qualità politica italiana ne risultò, anche per questo motivo, alquanto debolmente declinata.

Va detto, comunque, che il lavacro della legalità non arrestò lo sciame della corruzione politica. Quei nodi irrisolti provocati dalla degenerazione delle autonomie regionalistiche e dall'inter-

---

<sup>22</sup> Lo studioso tedesco sostiene che «ciò di cui l'Europa ha urgente bisogno, e già da parecchio tempo, è un dibattito politico sulla finalità dell'unificazione europea. Perché proprio l'Europa, per quale traguardo – dove va l'Europa, e su quale base?» (ivi: 200).

<sup>23</sup> Fra queste «da un lato la rivendicazione dell'esigenza di democraticità di qualsiasi processo di costruzione di un nuovo ordinamento costituzionale; dall'altro l'individuazioni nelle Corti costituzionali dei custodi dei diritti fondamentali degli individui» (Lancaster 2004: 19).

<sup>24</sup> Si può concludere, come sostiene Lancaster, che «in questa specifica prospettiva, appare sempre più feconda l'impostazione di Peter Häberle volta a costruire un *idem sentire* costituzionale europeo attraverso lo sviluppo di una comune cultura, che non rinneghi le radici nazionali ma le sviluppi sulla base dei propri valori fondanti» (Lancaster 2004: 20).

<sup>25</sup> Böckenförde 2007: 195.

ventismo statale, denunciati per altro da Don Sturzo nei primissimi anni della nascita della Repubblica con così tanta lucidità e passione di etica pubblica, degenerarono infine in *falsa politica* e *mala politica*<sup>26</sup>. La moltiplicazione dei centri di spesa pubblica fu senza ombra di dubbio occasione di corruzione mentre l'interventismo statale nella sfera dell'economia delle partecipazioni statali la ingigantiva a dismisura, ma la *mala politica* si ammantò di *falsa politica* quando il metodo partitocratico della spartizione delle risorse si nascose dietro la prassi della concertazione tra il pubblico e il privato, della programmazione concordata sui settori di interesse produttivo nazionale, della spinta all'investimento nei lavori pubblici e del farsi carico dei compiti di garanzia della sicurezza collettiva socio-sanitaria: e, dunque, «nessuna meraviglia se la politica, la falsa politica, abbia infestato tutte le pubbliche amministrazioni».<sup>27</sup> In questo senso, ancora una volta le pagine allora scritte da Luigi Sturzo ci aiutano a capire ciò che sarebbe accaduto in tempi per noi più recenti. La falsa politica avrebbe infestato tutte le amministrazioni pubbliche con la *chiacchiera*, la logorroica abitudine della *politica politicante*, ma anche viziando la natura dell'istituzione parlamentare per subordinarla a scopi del tutto ad essa estranei.

Oggi non si può negare che se «la *falsa politica* è una forma di *pseudo politica*, la *mala politica* è sul serio una specie di *anti politica*. Entrambe, dunque, sono negazioni del vero spirito e dei veri compiti della politica. Nella fase in cui stiamo vivendo non è difficile accorgersi che il chiasso politico potrebbe scivolare nell'anti politica, beffeggiandosi della serietà e della professionalità su cui si fonda l'impegno di ciascuno per rinnovare la

---

<sup>26</sup> «La Regione sorta senza debiti debba tenersi lontana dal fare debiti per le gestioni ordinarie, ma solo, in casi specialissimi, per opere non solo di utilità generale, ma sostanzialmente redditizie, sì da produrre almeno quanto possa bastare per redimere i debiti. Se si comincia così la Regione avrà un avvenire; altrimenti sarà catalogata fra gli invalidi di diritto pubblico, parassita dello Stato, come tutti gli enti autonomi, autarchici, statali, parastatali, commissariali che han pullulato e pullulano ancora sul bel suolo d'Italia» (Sturzo 1974: 38). Questa riflessione non perderà di valore allorché si darà attuazione all'ordinamento dello Stato delle autonomie regionali.

<sup>27</sup> Ivi: 46.



comunità civile con animo disinteressato e partecipativo, libero e forte, coraggioso e deciso». <sup>28</sup>

I mezzi di comunicazione di massa amplificano il chiasso politico, ora smisuratamente urlato ora smisuratamente sbocciato nelle cosiddette satire denigratorie dell'avversario di turno. Lo sdegno, comunque, rischia di alimentare nichilisticamente il sacrosanto risentimento pubblico in rumorose invettive a forte emotività demagogica le quali finiscono per rafforzare comportamenti di *etica del risentimento* <sup>29</sup> o apparire piuttosto sterili se non sono seguiti da responsabili azioni pubbliche di contrasto etico. La *politica gridata* mira a confondere l'aspirazione alla *pulizia etica* con il *cupio dissolvi*, con il desiderio cioè di far *tabula rasa* di quanto di positivamente democratico offre il sistema della politica. La politica urlata finirebbe, così, per paralizzare il 'grido di dolore' della protesta etico-civile o nella chiacchiera o nel chiasso politico, proprio a detrimento della qualità della proposta di moralizzazione politica che intende rappresentare e portare avanti.

La *falsa politica* è fatta di mascheramenti: maschera il disagio etico con una moralistica violenza manichea che perde, alla fine, il vero criterio di giudizio. Essa infatti suscita il dubbio che per lo più celi in sé stessa la contrapposizione politica schmittiana di 'amico/nemico' nei termini di un rigorismo apparentemente interessato alla 'buona politica' ma finalizzato strategicamente alla rimozione dell'avversario. Con ciò si potrebbe sospettare che la falsa politica ricorra astutamente ad un uso strumentale sia della domanda di una maggiore qualità della politica sia della rivendicazione di una incontaminata qualità etica dell'agire politico.

La *mala politica*, ovvero la politica che mantiene se stessa attraverso l'ignavia sulle riforme istituzionali e sociali, che rinuncia all'autoriforma, che contrasta timidamente le forme di

---

<sup>28</sup> Manlio Corselli, 2013: 122.

<sup>29</sup> Va detto che l'*etica del risentimento* si accompagna spesso alle rivendicazioni palingenetiche.

corruzione (se non è addirittura compromissoria con esse), è destinata a rovesciarsi nella sua negazione, ad approdare all'*anti politica*, a produrre *anti politica*. Tuttavia la *mala politica* la si combatte e la si sconfigge con un autentico e reale *rinnovamento della qualità della politica*.

Rinnovare, qui, non significa operare con *animus* di 'rottamazione', cioè gettare nel magazzino degli scarti alcune esperienze e certi apporti validamente collaudati, né pilotare per traumatiche cesure il cambiamento politico, ma dovrebbe esprimere la naturale tendenza che il ceto politico dovrebbe possedere per governare i mutamenti della società, le epoche della transizione, le metamorfosi degli scenari nazionali ed internazionali. Lungi da una 'rottamazione interna al sistema' e parimenti lontana da una 'rottamazione del sistema', la quale non può che essere l'esaltazione dello 'sfascio', la rigenerazione della qualità della politica consiste in un graduale avvicendamento dei governanti, in una intelligente selezione competitiva all'insegna della dedizione a una causa e del rispetto delle indicazioni della volontà popolare, affinché prenda corpo un vero cambio di passo dell'agire politico. Rinnovare in politica significa innovare e governare le innovazioni poiché la politica, come sosteneva Arendt, è genuinamente *politica dell'inizio* e non della fine<sup>30</sup>, di un inizio che rammemora e che guarda al futuro.

C'è, invero, nell'agone politico italiano una ventata iconoclasta che soffia per travolgere apparati, quadri e personale che vivono di rendita di posizione politica. Questa ventata, che sembra rappresentare una novità, rinnova invece, seppure in forme inedite e pacifiche, consuete correnti protestatarie che nella storia politica italiana hanno già espresso rumorosamente un disagio generale. Il suo segno distintivo sta principalmente nell'accomunare indiscriminatamente i mestieranti della politica nel luogo della *civitas diaboli* e di raccogliere nell'invisibile *community* del *web* il popolo dei benpensanti. Essa rientra, in ogni caso, nella tipologia di un fenomeno di 'movimentismo di protesta' fortemente venato di quel manicheismo morale tipico dell'etica dell'intenzione che, a parere di Max Weber<sup>31</sup>, offusca

---

<sup>30</sup> Cfr. Arendt 1994.

<sup>31</sup> Cfr. Weber 1980.

la *clartè* della responsabilità agita nella qualità etica della politica.

Si può supporre che il tentativo di rinnovamento della qualità politica possa passare attraverso l'assunzione di responsabilità politiche da parte dei cosiddetti 'tecnici', ovvero da parte di professionisti che, abbandonata temporaneamente la loro professione abituale, con speciosa modestia si autodefiniscono come 'prestati alla politica'. Costoro, pur essendo contigui alla politica, sono lontani dai mestieranti politici, rifuggono dalla politica gridata, manifestano insofferenza di fronte al pressapochismo della chiacchiera politica, non appartengono né all'etica del risentimento né all'etica dell'intenzione. Si pongono piuttosto come scopo della riqualificazione della politica un'*etica della sobrietà* che consenta loro di preparare le soluzioni dei problemi della comunità politica con una calcolata e rigorosa specializzazione. Più analiticamente questi professionisti temporaneamente dedicati alla politica intendono la qualità della politica come l'attuazione di parametri costruiti sulla correttezza dei bilanci, sul contenimento della spesa pubblica, sulla lotta all'evasione fiscale, sulla liberalizzazione di più vasti settori di consorterie economiche e su misure di sviluppo sostenibile. Attraverso interventi di questo tipo essi, pertanto, intendono correggere alcune distorsioni dell'etica pubblica.

La politica italiana ha tempo fa affidato il salvataggio del sistema politico ai portatori di un'etica razionale della precisione professionale, uomini che non conoscono le turbolenze della passione politica ma il cui costume mentale è, al contrario, plasmato dal freddo controllo delle conseguenze dell'azione politica. A questi professionisti del sapere fu affidato, da un lato, un compito di amministrazione del coordinamento con le politiche comunitarie dell'eurozona, dall'altro quello della modernizzazione del paese. Il salvataggio del sistema Italia, comunque, è

costato un non indifferente prezzo sociale, tuttavia non compensato dal consenso dell'elettorato.

Ancor meno preparati ad assolvere compiti di gestione politica appaiono essere, nella loro generalità, gli 'uomini di lettere', i quali in verità sono ricchi di aspirazioni di rigenerazione politica, animatori di una confortante speranza di cambiamento, agitatori di visioni profetiche, fedeli ad una idea di militanza politica che non conosce tentennamenti circa il nitore e la trasparenza della politica. Pur considerando con rispetto la loro testimonianza ideale si può dire, con Weber, che difettano di quella esperienza sul campo che aiuta a modulare la progettualità nella più modesta, ma concreta, arte del possibile.

La rigenerazione della qualità politica presuppone la volontà di stare unitamente ben saldi sul fronte della lotta all'illegalità, fuori dalle istituzioni e dentro le istituzioni, e pur sempre accanto ad una forte vocazione di etica pubblica nei meccanismi di reclutamento del personale politico e della gestione della vita politica in tutte le sedi ove essa si rappresenti.

Di fronte all'indecenza esibita dalle diverse forme di corruzione politica, il Governo ed il Parlamento negli ultimi tempi hanno avviato provvedimenti legislativi di prevenzione e di repressione di alcuni fenomeni che riguardavano la rappresentanza politica inquinata dalla corruzione. Ciò è lodevole, ma non è ancora dato di sapere se sarà efficace anche per tempi futuri e per tutti i tipi di rappresentanza istituzionale.

Dinanzi al pericolo della corruzione che variamente investe i componenti degli organi di rappresentanza politica, da quelli che siedono nelle Camere parlamentari a quelli che occupano gli scranni dei Consigli Regionali, forse sarebbe il caso di focalizzare la riflessione pubblica sulla qualità del corpo elettorale che, come mandante della rappresentanza politica, ha una fondamentale assunzione di responsabilità, parimenti morale e politica, nel saper scegliere sotto entrambi i profili coloro che sono ritenuti più degni sia nella qualità di essere i propri mandatari sia in quella di assumere, una volta eletti, il mandato nazionale. È pertanto palese che il problema qui non sta nel valutare come più congruente dal punto di vista dell'etica pubblica e della qualità politica il mandato di rappresentanza diretta o quello di rappresentanza nazionale, perché entrambi dovrebbero ri-

specchiare i non eludibili obblighi di fiducia e di lealtà con i governati nonché quelli di ottemperanza alle regole del foro interno della moralità e di quello esterno dei codici penali.

Risuona non meno attuale anche la preoccupazione di J. Stuart Mill, per la quale sarebbe esiziale per un paese una Costituzione che dichiari che l'ignoranza, nel suo significato più lato, abbia diritto al potere politico nella stessa misura dell'istruzione<sup>32</sup>. Lungi dallo sposare le implicazioni democraticamente restrittive del filosofo inglese sul diritto di voto riservato agli alfabetizzati e, fra questi, di sua attribuzione multipla ai cittadini culturalmente più abbienti, crediamo che si possa ragionevolmente rivendicare un principio di 'legalità di cittadinanza' che proclami che il diritto alla presenza in politica debba essere una sacrosanta ed esclusiva titolarità di coloro che adempiono con consapevolezza civica al dovere di sostenere con le tasse le entrate dello Stato, dal momento che coloro che sono deliberatamente negligenti nei confronti di tal dovere civico, cioè gli evasori dei pubblici tributi, non concorrono ad un doveroso obbligo di solidarietà nazionale e vengono, così, meno ad un rilevante principio di etica di civiltà giuridica acquisito in dottrina fin dai tempi dei Romani<sup>33</sup>.

Va comunque detto che le predette osservazioni non possono in alcun modo lesionare il fondamentale principio del suffragio universale e i diritti costituzionali all'elettorato passivo ed attivo di coloro che sono cittadini, ma valgono soltanto come una sorta di *memento* di correlazione fra affermazione di diritti ed obbligazioni di doveri in un quadro di virtù repubblicane e di buon funzionamento democratico della vita della comunità politica. In fondo, sostenendo quanto si è fin qui detto non ci si discosta dal modello di lezione del repubblicanesimo e dal sentimento del patriottismo civico.

Tra le riforme auspicabili, la riforma meramente tecnica del-

---

<sup>32</sup> Cfr. Stuart Mill, 1946 [1861].

<sup>33</sup> Si pensi, qui, ai tre precetti del diritto formulati dal giurista romano Domitio Ulpiano: *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*.

le leggi elettorali (invero così diverse fra loro per il Parlamento, i Consigli Regionali, i Governatori delle Regioni a Statuto ordinario e speciale ed i Sindaci) non può assicurare da sola l'*optimum* di qualità etica e politica dei candidabili né la stabilità dell'azione di governo ovvero, più sinteticamente, la governabilità. Per qualsiasi sistema elettorale che si possa proporre dovrebbe si dovrebbe tener presente una sorta di 'responsabilità della prudenza' da imputare alle organizzazioni di selezione delle candidature, in guisa che scatti una specie di *culpa in vigilando* dalla quale queste non possano esimersi se non cadendo in qualche segnalazione di censura o di penalizzazione. Immaginiamo, con tutte le cautele del caso e facendo riferimento ad ordinamenti sanzionatori vigenti come quelli della cosiddetta giustizia sportiva, che il fallimento sia della responsabilità della prudenza sia della vigilanza etica nella inclusione delle candidature nelle liste proposte al corpo elettorale dai partiti, dai movimenti e dalle formazioni a finalità politiche in anteriori tornate elettorali, debba essere sanzionata con manifesta segnalazione o concrete multe affinché sia manifestamente evidente la superficialità con la quale si è preparata l'offerta di rappresentanza politica. Per dirla più chiaramente si sta qui immaginando che si potrebbero introdurre i criteri oggettivi delle Agenzie di valutazione tali da fornire agli elettori un ventaglio di certificazioni di qualità nei confronti della responsabilità oggettiva mostrata dai selettori delle proposte di rappresentanza nell'arco almeno delle ultime due tornate elettorali prese in esame.

La vigilanza etica del suffragio va pure esercitata nei riguardi del cittadino elettore che esprime le proprie preferenze ora andando a votare i candidati già ufficializzati dagli organi di partito ora, invece, concorrendo alla loro designazione attraverso il metodo di consultazione preventiva che va sotto il nome di 'elezioni primarie' interne alle formazioni politiche. Per quanto riguarda il tipo di vigilanza etica preventiva poco sopra richiamato, è bene che si accerti che gli iscritti alle primarie esprimono una sola volta il proprio parere sugli aspiranti candidati e che certifichino di essere immuni da carichi pendenti. Pensiamo che, in questo caso, le regole ed i requisiti debbano essere molto stringenti altrimenti si vanificherebbe la qualità etica innovativa di siffatto metodo di selezione 'primaria' delle candida-

ture abbassandolo, invece, alla tipologia, quantunque apparentemente rinnovata, delle consuete modalità gregarie di pilotaggio delle indicazioni di preferenza da parte dei capi corrente.

Resta tuttavia la sgradevole constatazione che qualsiasi sistema elettorale vigente negli ordinamenti statali e regionali di rappresentanza politica risulta permeabile ad una infiltrazione di soggetti in odore di corruzione, corruttibili o corrotti, tanto è vero che anche i ricorrenti scandali relativi all'appropriazione di soldi pubblici ad opera di alcuni Consiglieri regionali stanno ad attestare che la scelta della preferenza non è un criterio eticamente sicuro a sostegno della qualità in politica e di quella etica degli esponenti politici, cioè non è automaticamente una garanzia della probità privata e pubblica dell'eletto.

Dall'emergenza di questi episodi scandalosi di appropriazione indebita del denaro pubblico se ne deve pertanto trarre l'insegnamento che è meglio, in politica, investire in risorse umane degne di consolidata stima, cioè su uomini e donne che siano attrattivi per la loro reputazione sociale e non perché sappiano essere abili raccoglitori di voti. Il voto, al pari del denaro che è stato raccolto, va fatto fruttare onestamente altrimenti perde del tutto il suo valore se coloro a cui lo abbiamo affidato si rivelano essere disinvolti speculatori. Infatti il consenso, il più delle volte, è stato usato come merce di scambio dai *bosses* elettorali<sup>34</sup> che lo hanno veicolato verso i 'bançarottieri della politica', i quali non si sono posti molti scrupoli di coerenza politica allorquando lo hanno dilapidato in astrusi e molto oscuri 'giochi di Palazzo'.

Forse il principio della rotazione elettorale dei ruoli della rappresentanza, per il quale non si potrebbero cumulare più di due mandati in ciascun ruolo di rappresentanza amministrativa (consigliere comunale) o politica (consigliere regionale/deputato regionale, deputato e senatore della Repubblica),

---

<sup>34</sup> Cfr. Weber 1980: 92 sgg.

potrebbe funzionare come un ostacolo etico ai vitalizi politici personali, disostruendo le rendite di posizione provenienti da quel ruolo di rappresentanza fin lì ricoperto, contrastandone le possibili incrostazioni di illiceità. La rotazione elettorale, tuttavia, non impedirebbe il trasferimento dei patrimoni elettorali personali da un ruolo di rappresentanza all'altro.

Si ritiene, pure, che la riforma delle leggi elettorali vada incontro alla qualità della politica quando miri ad assicurare la stabilità degli Esecutivi. Una opinione del genere distorce la natura dei sistemi elettorali perché la discosta dal fine di assicurare la rappresentanza dei governati per sbilanciarla nello scopo della stabilizzazione (a volte con premio elettorale di maggioranza) della durata di un Governo. In questo caso la funzione di un sistema elettorale cessa di essere quella della registrazione del consenso intorno al programma di un partito o di un movimento politico per trasformarsi, invece, in puntello del potere esecutivo.

Non è del tutto vero, pertanto, che si rafforzi la qualità della politica quando si distorce lo scopo di riuscire a rappresentare i governati in una maniera che sia la più aderente possibile a favore, invece, della stabilità dell'Esecutivo oppure per agevolare maggioranze 'a geometria variabile' di sostegno alla durata del Governo, le quali sono note nella storia parlamentare italiana sotto il nome di 'trasformismo'. Finché le leggi elettorali staranno in bilico tra lo scopo di registrare e misurare la rappresentanza degli orientamenti politici scaturiti dal suffragio e la necessità di consolidare una governabilità pur essa presuntivamente scaturita dalle urne, non sarà facile pensare che, da sole, possano valere come fattori di riqualificazione della politica.

Forse l'antico sistema della democrazia greca circa la selezione della rappresentanza, cioè il sistema per sorteggio comunque non più inteso oggi come mero sorteggio ma concepito nelle varianti miste di sorteggio fra una platea di eletti o, viceversa, di eletti da una platea di sorteggiati, potrebbe rivendicare la pretesa di un tentativo di riqualificazione e costituire, in qualche modo, un freno alla infiltrazione della corruzione in politica. Per quanto possa apparire paradossalmente anacronistico, i meccanismi di selezione della rappresentanza politica greca suggeriscono una armonizzazione tra le istanze di etica pub-



blica e quelle di qualificazione della politica, verso cui l'opinione pubblica del presente mostra di non volere più prestare una superficiale attenzione.

Ci si può chiedere se la qualità della politica in relazione alla rappresentanza non debba anche essere ripensata, come suggerisce Dimitri D'Andrea, proprio nella direzione della prospettiva della scomposizione della rappresentanza politica per così dire 'generalista', cioè nel senso di una sua allocazione in una apposita istituzione parlamentare dove essa sia scomposta nei differenziati ambiti di rappresentanza di interessi<sup>35</sup>.

L'ipotesi di una trasformazione della rappresentanza politica cosiddetta 'generalista' in quella multiforme, cioè corporativistica, lobbistica e di interessi diffusi, funzionerebbe come fattore di rafforzamento dell'etica pubblica e di coefficiente di miglioramento della qualità politica, oppure ne accentuerebbe la loro crisi a causa di una più che reale vanificazione della rappresentanza formale e democratica dell'interesse generale?

Trascurando di ricordare le infauste modificazioni della rappresentanza politica operate dal fascismo e concretizzatesi in una non 'generalista' Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non sembra che l'attuale organo del Consiglio nazionale dell'Economia e Lavoro, organo consultivo di rappresentanza 'non generalista', abbia contribuito a dar più tono all'etica pubblica e alla qualità politica del nostro paese. Il fatto è che non si riescono a raggiungere questi ambedue obiettivi attraverso la leva della rappresentanza perché, come dice D'Andrea, la rappresentanza è entrata in crisi insieme alla crisi della capacità rappresentativa della soggettività politica contemporanea.

Il fenomeno per così dire della *democrazia del web* sembra voler dare una risposta esauriente alle problematiche connesse nel binomio etica pubblica-qualità politica/della politica. Qui la legittimazione della selezione dei candidati alla rappresentanza

---

<sup>35</sup> Questo argomento è stato trattato da D'Andrea 2013.

politica è giustificata da un plebiscito informatico sull'offerta dell'autoproposta individuale, che sembra ricondurre la scelta a meccanismi di responsabilità diretta da parte dei consociati della rete informatica.

La *democrazia del web*, quantunque ristretta nei confini della dimensione virtuale, si presenta come un movimentismo di protesta a forte connotazione etica, di un'etica accentuatamente pubblica che vuole stigmatizzare l'abuso dei privilegi legati alla politica e gli inconfessabili accordi di potere che machiavellicamente la perpetuano in quelle rendite di posizione che eufemisticamente sono note come elementi di stabilità, o governabilità del sistema.

Si può perciò dire che la *democrazia del web* è portatrice, attraverso una comunicazione virtuale di rete, di un'etica weberianamente assimilabile a quella dell'intenzione la quale, per il suo manicheismo, corre il rischio paradossale di produrre difetti di responsabilità proprio nei riguardi della qualità etica della politica che si vuole emendare.

Il suffragio, nella *democrazia del web*, sembra essere il più pubblico possibile: pubblico, cioè, nel senso di non essere segreto, ma anche in quello di essere direttamente accessibile da parte di chiunque<sup>36</sup>; suffragio, perciò, responsabilmente palese, chiaro, ed avente inoltre il pregio di essere espresso in tempo reale. Sotto questo punto di vista, il suffragio espresso informaticamente non può essere imparentato con il sondaggio politico, il quale rientra piuttosto nella gamma delle indicazioni non pretendendo, appunto, di possedere nessun valore deliberativo. Infatti la pratica dei sondaggi, di preferenza, è per lo più dosata sulla previsione dei consensi politici. Forse non è un termometro del tutto neutrale, dà una visione politica altalenante (secondo un andamento tipicamente 'borsistico'), di certo i suoi utilizzatori finali ne traggono vantaggi, ma può anche 'scompensare' l'equilibrio dei poteri quando, per esempio, è intesa come indice di opinione sulla legittimità dell'azione di un Governo. La pratica dei sondaggi, comunque, è del tutto rischiosa per la qualità della politica quando si esercita sulla legittimità di un sistema politico per sostituire la legittimità consacrata

---

<sup>36</sup> Sui due concetti di pubblicità e segretezza si confronti Bobbio 1995: 18-22.

dall'ultimo risultato elettorale con quella auspicata dall'ultimo sondaggio sui consensi<sup>37</sup>.

L'istanza etica della *democrazia del web* sta nell'intenzione di voler superare il rituale suffragio della democrazia liberale ma anche in quella dell'andare oltre l'impropria democrazia dei sondaggi. Pur tuttavia proprio lo scopo di aspirare alla democrazia diretta costituisce il denominatore che li accomuna grazie all'interattività introdotta dalla rivoluzione del mezzo informatico su dimensione nazionale.

C'è però da chiedersi, non retoricamente, se l'interattività della rete informatica, sia in scala locale sia in scala mondiale, consenta, da un lato, un'etica civica più saggiamente partecipata e se, dall'altro, realizzi una migliore qualità della politica in senso veramente democratico. Secondo Schlesinger Jr., «l'ascesa dei sondaggi sull'opinione pubblica, i *focus group* e i referendum suggeriscono la richiesta popolare di una democrazia diretta. Con una nazione di computer connessi ad internet, la 'democrazia pura' sembra proprio dietro l'angolo. La democrazia plebiscitaria, la democrazia diretta, la cyber democrazia, il municipio elettronico: a prescindere dal nome, è una prospettiva desiderabile?»<sup>38</sup>.

La risposta dello studioso statunitense appare in effetti piuttosto sconsolata: «forse no. L'interattività incoraggia le reazioni istantanee, scoraggia i ripensamenti e dà sfogo alla demagogia, all'egotismo, all'insulto e all'odio [...]. Internet ha fatto ben poco finora per favorire i meditati scambi»<sup>39</sup>. La *democrazia del web* tende, dunque, a sfociare nel *populismo del web* e poiché nel populismo prevale una eccedenza di rialzo dell'irrazionale scende, invece, al ribasso la qualità della politica mentre scompare l'etica pubblica della ragionevolezza intorno ai cosiddetti meditati scambi.

Schlesinger Jr. valuta, inoltre, la diffusione della rete e l'uso

---

<sup>37</sup> Cfr. Ferrara 2013.

<sup>38</sup> Schlesinger Jr., 2009: 111.

<sup>39</sup> Ivi: 111-112 passim.

del computer come ancor più devastanti per la qualità della politica messa in gioco nella dimensione della globalizzazione determinata proprio dall'espansiva incidenza di entrambi i due fattori. Infatti, su scala mondiale, «il computer trasforma il libero mercato in un autotreno che si schianta contro le frontiere, indebolisce i poteri nazionali della tassazione e della regolazione, disprezza la gestione nazionale dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, amplia le disparità di benessere sia all'interno delle nazioni sia tra le nazioni, abbassa gli standard della manodopera, inquina l'ambiente, nega alle nazioni di plasmare il proprio destino economico, non ha responsabilità nei confronti di alcuno e crea un'economia mondiale senza una politica mondiale. Il cyberspazio è al di fuori del controllo nazionale. Non esiste nessuna autorità che offra un controllo internazionale. Dov'è la democrazia adesso?»<sup>40</sup>. Di certo, nel cyberspazio, la qualità democratica della politica è destinata a naufragare.

Dinanzi ai rischi poco sopra evidenziati è bene meditare le sagge riflessioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per il quale va distinto il ricorso alla rete ai fini del fare politica dal suo utilizzo per disprezzare la democrazia rappresentativa. Come egli afferma, «la rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità di espressione individuale e di intervento politico, stimoli all'aggregazione, alla manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non può reggere una contrapposizione tra rete e forme di organizzazione politica quali storicamente sono da ben più di un secolo, e ovunque nel mondo, i partiti. Non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace per la formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare, in Italia, all'imperativo costituzionale del metodo democratico»<sup>41</sup>.

Secondo il suggerimenti del Presidente Napolitano, perciò, la qualità della politica deve poggiarsi ancora saldamente sulla capacità etica dei partiti di autoriformarsi e di avanzare proposte di coraggiosa moralità politica. Per trascinare la politica fuori dalla deriva partitocratica ed i partiti, a loro volta, fuori dalle

---

<sup>40</sup> Ivi: 113.

<sup>41</sup> Napolitano 2013: 106.

compromissioni illecite, sia lontana l'idea, invero moralmente cinica, di concepire partiti e movimenti a guisa di taxi a pagamento su cui salire, o da cui scendere, secondo le convenienze del momento o il traguardo di un proprio utile assai privato. Pratiche del genere, oggi aggiornate nelle disinvolute movimentazioni di appartenenze chiamate col pittoresco nome di 'cambi di casacche', creano un certo disorientamento etico nell'opinione pubblica del corpo elettorale, il quale inoltre manifesta forti fenomeni di ripulsa morale allorquando viene a conoscenza del ladrocinio, addirittura, dei rimborsi delle spese elettorali versati dallo Stato ai medesimi partiti e movimenti che si sono presentati per la competizione elettorale.

Le forze politiche, perciò, accelerino il processo di autoriforma morale, accentuino il rigore dei divieti e di norme pubbliche sanzionatrici, tra le quali perché non contemplare il rimborso degli emolumenti parlamentari o consiliari percepiti dagli esponenti politici che sono stati riconosciuti autori di gravi illeciti, scorrettezze penali compiuti durante la carica del loro mandato o ad esso connesso. In verità, se si è indegni del proprio mandato, non c'è nessuna ragione di essere degni dell'emolumento percepito!

Riecheggiando ancora il pensiero del Presidente della Repubblica, le forze politiche non possono non essere vincolate agli imperativi morali dell'etica pubblica. Tra questi non ultimi appaiono quelli legati alla riduzione dei costi della politica, i quali non si riferiscono soltanto alla esagerata numerosità del ceto della rappresentanza politica ma anche al finanziamento della pletera di tutte quelle figure che vi gravitano intorno o che si nutrono della distribuzione dei proventi delle rendite di posizione conseguenti allo *spoils system*. Molti di questi costi si riversano, infatti, in mille rivoli, altri sono svincolati da appropriate rendicontazioni, per lo più sfuggono ad una completa

rendicontazione percepibile da tutti i cittadini. In ogni caso il problema degli alti costi della politica getta un'ombra sulla qualità della politica che vi si approvvigiona.

La revisione di spesa ed il contenimento delle prebende giustifica per un verso la richiesta di riduzione della rappresentanza parlamentare facendo leva sulla riorganizzazione dei collegi elettorali o sull'abrogazione del bicameralismo perfetto, ma sollecita, per altro verso, drastiche decurtazioni di rimborsi e di gettoni di presenza. L'etica pubblica e la qualità politica si avvantaggerebbero non poco della gratuità della prestazione politica, e pur di quella ad essa connessa, dal momento che la prestazione politica ama ammantarsi della qualificazione etica di essere un servizio civile.

La mala politica è una sgradevole mistura di qualità politiche avviate alla loro decomposizione. Ancor più grave appare essere la politica del malaffare, la quale simboleggia la 'caporetto della politica', la disfatta di una politica che è in rotta in seguito all'attacco dei nemici dell'etica pubblica. Tuttavia è proprio nei momenti della disfatta che bisogna resistere, resistere con coraggio e determinazione, restituendo idealità e progettualità alla qualità della politica. Ed ancora una volta ci viene incontro, in questo senso, l'insegnamento del Presidente Giorgio Napolitano: «la lotta alla corruzione è un versante fondamentale dell'impegno a ricostruire la credibilità e l'autorità della politica, ma decisiva è in pari tempo una nuova fecondità progettuale, la capacità, che va ritrovata, di produrre visioni, progetti, proposte»<sup>42</sup>. Restituire al merito, alla responsabilità, alla trasparenza il nostro operare in politica significa restaurare parimenti l'etica pubblica e la qualità politica per non cadere nella rassegnazione di subire poteri non legittimati dalla sovranità popolare.

### *Bibliografia*

- ARENDETT HANNAH, 1994, *Vita activa*, tr. It., Milano: Bompiani.  
BOBBIO NORBERTO, 1995, *Stato, governo, società*, Torino: Einaudi.  
BÖCKENFÖRDE ERNST-WOLFGANG, 2007, *Diritto e secolarizzazione*, Bari: Laterza.

---

<sup>42</sup> Ivi: 112.

CORSELLI MANLIO, 2013, *La rigenerazione della politica attraverso l'analisi critica dei profili della qualità etica espressi nelle diverse carte costituzionali dal 1812 ad oggi e debolmente declinati nell'attuale sistema politico*, in *Etica e qualità della politica dalla Costituzione del 1812 ai nostri giorni*, in Rino La Placa (a cura di), *Atti del Convegno dell'Associazione ex Parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana*, Palermo, pp. 113-134.

*Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale Parlamento del 10 luglio del 1848*

*Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale straordinario Parlamento del 1812*, 2012 [1812], *Caltanissetta*: edizioni Lussografica.

Costituzione della Repubblica Italiana

CURRERI SALVATORE, 2013, *Intervento programmato*, in Rino La Placa (a cura di), *Etica e qualità della politica dalla Costituzione del 1812 ai nostri giorni*, *Atti del Convegno dell'Associazione ex Parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana*, Quaderno n. 6, Palermo, pp. 151-157.

D'ANDREA DIMITRI, 2013, *Ripensare la rappresentanza nell'epoca della crisi della rappresentazione*, relazione tenuta al Convegno nazionale della Società Italiana di Filosofia Politica sul tema *Crisi della democrazia*, Roma, 17-19 ottobre 2013.

DE STEFANI GIUSEPPE, 1989, *I rapporti tra Michele Amari e Gregorio Ugdulena*, in Andrea Borruso (a cura di), *Michele Amari storico e politico*, *Atti del Seminario di Studi tenutosi alla Società Siciliana per la Storia Patria*, Palermo 27-30 Novembre 1989, *Archivio Storico Siciliano*, serie IV - vol. XVI, pp. 225-239.

DI BELLA SAVERIO, 2013, *Intervento nel dibattito*, in Rino La Placa (a cura di), *Etica e qualità della politica dalla Costituzione del 1812 ai nostri giorni*, *Atti del Convegno dell'Associazione ex Parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana*, Palermo, PP. 187-189.

FERRARA ALESSANDRO, 2013, *La democrazia fra crisi e trasformazione*, relazione svolta al Convegno nazionale della Società Italiana di Filosofia Politica sul tema *Crisi della democrazia*, Roma, 17-19 ottobre 2013.

LANCESTER FULCO, 2004, *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia*

*unitaria*, Bari: Laterza.

MILL JOHN STUART, 1946, *Considerazioni sul governo rappresentativo* (1861), tr. it. Milano: Bompiani.

NAPOLITANO GIORGIO, 2013, *La via maestra. L'Europa e il ruolo dell'Italia nel mondo*, Milano: Mondadori.

SCHLESINGER ARTHUR M. JR., 2009, *War & the American Presidency. La Guerra e la Presidenza Americana*, tr.it., Milano: Treves Editore.

SCIORTINO ANTONELLA, 2012, *La Costituzione Siciliana del 1812 come snodo tra vecchio e nuovo costituzionalismo*, in *Costituzione del Regno di Sicilia*, Caltanissetta: edizioni Lussografica.

*Statuto della Regione Siciliana*.

STURZO LUIGI, 1972, *Politica e morale*, Bologna: Zanichelli.

STURZO LUIGI, 1974, *La Regione nella Nazione (1949)*, Bologna: Zanichelli.

WEBER MAX, 1980, *Il lavoro intellettuale come professione*, tr. it. Torino: Einaudi.

## Abstract

QUALITÀ DELL'ETICA PUBBLICA, QUALITÀ POLITICA E COSTITUZIONI ITALIANE

(THE QUALITY OF PUBLIC ETHICS, POLITICAL QUALITY AND ITALIAN CONSTITUTION)

*Keywords:* Public Ethics, Political Quality, Italian Constituion.

The Author treats the argument of the quality of public ethics starting from norms that regulate it in various Sicilian Constitutions of the 19<sup>th</sup> century until Constitutional Chart of the Italian Republic.

Therefore, he shows how the Sicilian Constitution of 1812, modeled according to the example of political institutions of Great Britain, and that of 1848 both have already had a great interest towards the profile of morality exercised in the political life and how both have prescribed the parliamentary decadence of Deputies who made themselves guilty of having corrupted the electorate in order to be elected or became authors of criminal offences.

The question of the quality of public ethics appears, for the Author, even today of a relevant actuality not only in order to restrain the corruption that devastates the politics, transforming it in bad politics, but also to give force to a successful recruitment of political élites. Therefore, in this work he treats the topic of the regeneration of political life aiming to connect the exigency of reform of the access to political roles



with a not less necessary ethical vigilance expressed by the suffrage of electoral body.

Following the line of Max Weber's thought, the Author concludes that the quality of politics has no need of demagogues, political hacks or political dilettantes, but of austere men of politics, dedicated to good purposes of general interest, and which should act according to the ethics of responsibility.

MANLIO CORSELLI

Dipartimento di Studi Europei (DEMS)

Università degli Studi di Palermo

manlio.corselli@unipa.it

EISSN 2037-0520

# **Storia e Politica**

Nuova serie

DIRETTORE/EDITOR: Eugenio Guccione

COMITATO SCIENTIFICO/ADVISORY BOARD: Mario d'Addio (Università di Roma La Sapienza); Ettore A. Albertoni (Università dell'Insubria); Jesus Astigarraga Goenaga (Universidad de Zaragoza); Giuseppe Astuto (Università di Catania); Massimo M. Augello (Università di Pisa); Paolo Bagnoli (Università di Siena); Piero Barucci (Università di Firenze); Franca Biondi Nalis (Università di Catania); Giuseppe Buttà (Università di Messina); William J. Connell (Seton Hall University); Bernard A. Cook (Loyola University New Orleans); Maria Sofia Corciulo (Università di Roma La Sapienza); Eugenio Guccione (Università di Palermo); Marco E.L. Guidi (Università di Pisa); Anna Li Donni (Università di Palermo); John P. McCormick (University of Chicago); Francesco Mercadante (Università di Roma La Sapienza); Paolo Pastori (Università di Camerino); Fabrizio Sciacca (Università di Catania); Quentin Skinner (University of London); Claudio Vasale (Università Lumsa); Juan Zabalza Arbizu (Universidad de Alicante)

REDAZIONE/EDITORIAL BOARD

REDATTORE CAPO/EXECUTIVE EDITOR: Claudia Giurintano  
RECENSIONI/BOOK REVIEW EDITORS: Giorgio Scichilone  
QUARTA DI COPERTINA/BACK COVER EDITOR: Rosanna Marsala  
REVISORE LINGUISTICO/LANGUAGE EDITOR: Cristina Guccione  
SEGRETARIO DI REDAZIONE/EDITORIAL SECRETARY: Fabrizio Simon  
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO/MANAGING EDITOR: Elio Costanza

[http:// www.storiaepolitica.it/new](http://www.storiaepolitica.it/new)

Sede: Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Studi Europei D.E.M.S, Collegio San Rocco, via Ugo Antonio Amico, 4 – 90134 Palermo.

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO: Giovanni Fiandaca  
Amministrazione: Mario Gagliano, Maria Rita Di Stefano,  
Lucia Randazzo, Licia Trapani

Tel/Fax +39-09123860806 [storiaepolitica@unipa.it](mailto:storiaepolitica@unipa.it)

Autorizzazione del Tribunale di Palermo n.8 del 19/20-03-09 Quadrimestrale-Direttore responsabile: Eugenio Guccione  
Editore: Università degli Studi di Palermo

Storia e Politica is a Peer-reviewed journal

## **Abbonamento/Subscription**

Abbonamento 2013: Italia ed estero € 30,00 (**online e CD-ROM**);

Abbonamento sostenitore: € 100,00.

I pagamenti vanno versati a: Università degli Studi di Palermo, Gruppo Unicredit S.P.A. - Cod. UNCRITMMPAE, Codice Ente: 9150300, IBAN: IT46X0200804663000300004577; causale: abbonamento 2013 "Storia Politica".

2013 Subscription (price list): Italy and foreign overseas

€ 30,00 (**online and CD-ROM**);

Supporting subscription : € 100,00. Payment must be made by bank transfer to: Università degli Studi di Palermo, Gruppo Unicredit S.P.A. - Cod. UNCRITMMPAE, Codice Ente: 9150300, IBAN: IT46X0200804663000300004577. Reason for bank transfer (must be indicated on the form):

Subscription 2013 "Storia e Politica".

I.V.A. assolta dall'editore